

AZIENDA CAMPANA EDILIZIA RESIDENZIALE
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARCHI PROFESSIONALI
AD AVVOCATI ESTERNI MEDIANTE FORMAZIONE DI APPOSITO ELENCO

SOMMARIO

	pag.
Premessa.....	2
Art. 1 - Oggetto, principi e Finalità.....	2
Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati.....	3
Art. 3- Iscrizione nelle sezioni dell'elenco	4
Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco	6
Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni.....	7
Art. 6 - Determinazione degli onorari	8
Art. 6 bis - Liquidazione dei compensi	10
Art. 7 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati	12
Art. 8 - Pubblicità.....	11
Art. 9 - Trattamento dei dati.....	11
Art. 10 - Norme di rinvio	11
Art.11 - Modalità di iscrizione e registrazione.....	11
Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento	12

Premessa

1. La presente premessa costituisce parte integrante del Regolamento ed indica i principi rinvenibili dalla disciplina normativa di riferimento su cui esso si fonda

2. L'affidamento degli incarichi legali, che non rientrino nell'area dei c.d. "servizi legali" di cui all'Allegato IX del d.lgs 50/16, costituisce un settore escluso dalla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, in base alla previsione degli artt. 4 e 17 lettera d) d.lgs 50/16, al Parere CDS 2017/18 ed alle Linee Guida Anac le Linee Guida n. 12/ n. 12/18, a tali affidamenti si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

Nel rispetto dei principi richiamati le predette Linee Guida, con riguardo agli affidamenti da disciplinare nel presente regolamento prevedono che : *"Rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente ed aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale"*.

3. L'Acer Campania utilizza e valorizza le risorse professionali interne all'avvocatura e può affidare incarichi esterni limitatamente alle prestazioni alle quali, per carico di lavoro, non è possibile far fronte con le risorse interne o per quelle cause che, per la peculiare specialità della materia trattata, sia necessario affidare a professionisti esterni in possesso di idonea e particolare specializzazione, ovvero in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento dell'avvocatura interna dell'Ente"

Articolo 1

Oggetto, Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento individua i principi, le modalità e i criteri ai quali ACER intende conformarsi per l'affidamento di singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell' Acer a professionisti esterni e le relative principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale, in conformità agli art 13 bis della legge n. 247/2012, art 19 quaterdecies comma 3 del decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017 e quindi con L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), nonché al DM 55/2014 ss.mm.ii e del DM 37/2018 e delle Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali approvate il 24 ottobre del 2018 n. 12/18 e nel rispetto dei principi di cui all'art 4 del

D.Lgs 50/2016.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs 50 del 2016, per i quali si applica integralmente il D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 2

Istituzione dell'elenco degli Avvocati

1) Per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'art 17 comma 1 lettera d) n. 1 e 2 del D.Lgs 50/16 è istituito un apposito elenco regionale di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, al quale attingere per il conferimento di incarichi al fine di fronteggiare esigenze che non possono essere sostenute con risorse umane e professionali di cui l'Ente dispone, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2) L'elenco è distinto nelle sei seguenti sezioni:

Sezione A -Diritto Amministrativo;

Sezione B- Diritto Civile e Commerciale;

Sezione C- Diritto del Lavoro;

Sezione D - Diritto Penale;

Sezione E- Diritto Tributario.

3. Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per massimo due sezioni o come singolo o come facente parte di un'associazione professionale.

4. L'iscrizione all'elenco ha validità di tre anni e, a richiesta, potrà essere rinnovata per un uguale periodo dietro dichiarazione del Professionista, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.

5. L'elenco viene aggiornato trimestralmente, pertanto, le domande pervenute nel corso del trimestre saranno esaminate entro il mese successivo di scadenza del trimestre stesso, ferma restando la validità triennale dell'elenco nella sua globalità.

6. L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

7. ACER si riserva la facoltà di affidare gli incarichi anche a professionisti non iscritti nell'elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato.

Tanto, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- affidamento di giudizi in gradi o fasi successive per la necessità di assicurare continuità e uniformità nella difesa;
- nel caso di affidamento dei giudizi in materia assicurativa qualora fosse affidato a legali fiduciari della compagnia assicuratrice con oneri a carico della stessa;
- altri casi debitamente motivati.

8) La conservazione dell'elenco sarà curata dal settore competente in base alle previsioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; lo stesso settore provvederà altresì alla tenuta ed alla revisione dell'Elenco.

Articolo 3

Iscrizione nelle sezioni dell'elenco

1. L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della Provincia e/o della Province in cui si desidera essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum.

2. Requisiti per l'iscrizione:

a) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

b) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

c) Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

d) Non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense; in particolare non avere rapporti di parentela fino al terzo grado col personale dipendente dell'Acer e con i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Acer

e) Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione.

3. Alla domanda, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della preferenza per l'affidamento di incarichi in una o più Province in cui si desidera essere iscritto nonché specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante, dovrà essere unita la seguente documentazione:

A) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con cui il professionista attesi:

- A1)** generalità complete, indirizzo dello studio, telefono fisso o cell., e-mail e PEC, numero di codice fiscale e partita IVA;
- A2)** l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, indicando la data di prima iscrizione all'Albo e l'attuale Ordine di appartenenza;
- A3)** l'eventuale iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- A4)** di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di quelle precisate al precedente capo 2d);
- A5)** di non aver ricevuto, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione;
- A6)** di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale *“in caso siano state applicate sanzioni disciplinari il professionista dovrà dare indicazione della natura e dell'entità delle stesse;*
- A7)** di non trovarsi in situazioni di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;
- A8)** di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense ed indicazione dei dati della Polizza RC professionale obbligatoria ;
- A9)** di riconoscere ed accettare le disposizioni e condizioni di cui la presente Regolamento e l'impegno comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- A10)** di non avere ed impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, nè altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'ACER o in conflitto con gli interessi dell'Ente e/o contro uno dei cinque IIAACCPP in liquidazione per la durata dell'iscrizione all'Elenco;
- A11)** di riconoscere ed accettare, che l'attività consultiva seguita dall'affidamento di incarico giudiziale o conseguente allo stesso non comporti ulteriori compensi rispetto alla liquidazione per la fase giudiziale;
- B) Curriculum vitae ac studiorum** in formato europeo redatto in lingua italiana sottoscritto dal richiedente aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il curriculum vitae deve indicare titoli., esperienze professionali, specializzazioni nelle

materie della Sezione e/o Sezioni di cui si chiede l'iscrizione, casistica degli incarichi assolti comprovanti il patrocinio a nome proprio nel triennio antecedente la domanda di iscrizione incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione, indicando il soggetto che ha conferito gli incarichi, l'oggetto degli stessi ed i relativi numeri di RG e Foro;

4. L'ACER si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante la durata del rapporto contrattuale.

Articolo 4

Procedimento di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1) Il dirigente dell'avvocatura, nel caso in cui il singolo affare non sia assunto dall'avvocatura interna, con le modalità e gli adempimenti previsti dal regolamento in materia comunica il diniego motivato all'assunzione dell'incarico di difesa o consulenza;

2) preso atto della comunicazione di cui al comma precedente, il Direttore Generale di concerto con il Dirigente dell'Area Avvocatura previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e attenta valutazione dei curricula degli iscritti nell'apposito elenco, nel rispetto del principio di rotazione, individua una rosa di 5 professionisti cui affidare l'incarico, che sottopone al Presidente per la scelta, fermo restando che laddove l'incarico riguardi la sezione Diritto Penale la designazione del professionista sarà effettuata direttamente dal Presidente tra tutti i professionisti iscritti nell'apposito elenco;

3) valutata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco dal presente regolamento, l'incarico sarà formalizzato attraverso determina a firma del Dirigente dell'Area Avvocatura, a seguito di designazione nelle modalità previste al comma 2, successiva consegna della procura ad item, previa sottoscrizione della convenzione indicata all'art. 5. Spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, la firma della procura *ad litem* al professionista individuato;

4) la determina dirigenziale contiene tutti gli elementi dell'affidamento, compresi il richiamo alla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 3) ed alla previa sottoscrizione della convenzione. Non possono essere conferiti allo stesso professionista più di due incarichi nel corso dell'anno salvo casi eccezionali da motivare.

5) Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sottoposto alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;

6) Nell'affidamento degli incarichi, e la loro equa ripartizione, l'azione amministrativa si informa ai seguenti specifici criteri regolamentari:

a) Esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione;

b) Settore di competenza di cui alla Sezione e/o sottosezione di Magistrature Superiori

c) Provincia e Foro di competenza della causa affidata

d) in casi di evidente consequenzialità tra incarichi o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, si potrà procedere all'affidamento al medesimo professionista già affidatario dei connessi incarichi ;

e) Principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco, che dovrà essere disciplinato da apposito Regolamento a cura del Direttore Generale e del Dirigente all'Area Avvocatura nel quale verranno formalizzate in modo puntuale le modalità di rotazione dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3. In particolare, detto regolamento dovrà garantire la rotazione dei professionisti iscritti nell'elenco nonché la trasparenza del processo di selezione degli stessi.

7) Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie od opportune scelte diverse. Anche in presenza dell'Elenco approvato, il C. di A. si riserva con atto motivato la facoltà di affidare incarichi anche a Professionisti non compresi nell'Elenco, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8) In relazione all'affidamento degli incarichi in materia di locazione, recupero crediti, esecuzione, nell'ambito dei professionisti scelti secondo principi e modalità individuati nel presente regolamento, sarà utilizzato prevalentemente il criterio della rotazione, con la previsione dell'assegnazione di un numero massimo di 3 cause.

Articolo 5

Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni

1) Gli incarichi devono essere regolati da una convenzione, da richiamare nella

determina di incarico, che dovrà espressamente contenere:

a) il valore della causa determinato in base al DM 55/2014 e ssmmi, secondo le indicazioni di cui all'articolo 6);

b) la facoltà di revoca dell'incarico da parte dell'ACER, al manifestarsi di condizioni d'incompatibilità, conflitto d'interessi o per qualsiasi altro motivo comunque rientrante nelle facoltà del mandante;

c) il compenso professionale determinato sulla base del preventivo di spesa ricevuto, e le modalità di pagamento, con la precisazione che in esso sono ricomprese tutte le attività svolte in esecuzione del mandato professionale, comprese quelle indicate nella convenzione ed i pareri che con la sottoscrizione il professionista si obbliga a redigere e che vengono esemplificativamente indicati alle lettere successive;

d) l'obbligo del professionista di presentare una parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e l'indicazione stimata dell'importo complessivo iva, cassa e rimborso forfettario compresi;

e) l'obbligo dell'avvocato incaricato : di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'attività svolta e sull'esito delle singole udienze; di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatti nell'esercizio del mandato conferito nonché, ove necessario e richiesto, dei verbali di causa; di inviare ove richiesto, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite;

di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio comunque per impugnare i provvedimenti emanati; di fornire all'Ente un parere scritto in ordine all'eventuale proposta in corso di lite di transazione giudiziale; di comunicare tempestivamente l'invio della sentenza all'Agenzia delle Entrate, al fine di poter provvedere con sollecitudine al pagamento degli oneri di registrazione; di informativa a mezzo PEC e di trasmissione degli atti e documenti in copia digitale o su altro supporto; di garantire la propria personale reperibilità attraverso posta elettronica certificata, email, numero di telefono; di tenere indenne l' ACER da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;

- f) il divieto di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;
- g) l'obbligo di informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.L. 21/6/2013, n. 69 e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà con apposita e separata disciplina;
- h) Obbligo del professionista all'eventuale adeguamento del massimale della polizza professionale, di cui la punto 3.a) 8) dell'art. 3, al valore della controversia e obbligo di fornire, comunque, gli estremi della polizza sottoscritta.
- i) l'autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa stimato.

Articolo 6

Determinazione dei onorari

1) In assenza di ulteriori disposizioni regolamentari di carattere generale e/o contenute nelle singole convenzioni e finalizzate alla riduzione dei costi degli incarichi esterni, i compensi per gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento vengono determinati utilizzando quale criterio i parametri minimi vigenti, di cui al D.M. 02/04/2014, ottenuti sulla base delle seguenti indicazioni:

Parametro Medio Ridotto come segue:

Fase Studio - Parametro medio ridotto del 50%;

Fase Introduttiva- Parametro medio ridotto del 50%;

Fase Istruttoria - Parametro medio ridotto del 70%;

Fase Decisionale - Parametro medio ridotto del 50%.

2) Per i giudizi di valore indeterminabile, l'ACER si atterrà al parametro relativo al valore della controversia compreso tra € 26.001,00 ad € 52.000,00, salva idonea e motivata valutazione in ordine al particolare grado di complessità della controversia, anche sulla base delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista incaricato, da effettuarsi al momento dell'accettazione dell'incarico, in modo da inserirla nella convenzione.

3) Per le controversie in materia di "contratti pubblici", ai fini della determinazione del valore si seguirà il criterio di cui agli artt. 4 e 5 D.M. 55/14, secondo cui in particolare *"In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal*

soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso” .

In ogni caso, ai fini della determinazione del compenso - sempre con le riduzioni di cui al comma 1) – non potrà essere utilizzato un parametro superiore a quello previsto per le controversie di valore fino ad € 520.000

4) Per le cause in materia locativa verrà considerato un onorario nella misura di € 1.000 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, spese ed accessori di legge per ogni controversia assegnata; a ciascun avvocato verranno affidati contemporaneamente fino ad un massimo di tre incarichi.

5) Per le controversie in materia penale, fermi i principi già indicati, si applicano i minimi determinati con il medesimo criterio della riduzione del 50% rispetto al valore indicato nei parametri di riferimento; non si farà applicazione di alcuna maggiorazione prevista dal DM 02/04/2014.

6) Per gli incarichi di natura consulenziale, aventi ad oggetto pareri, si applicano i parametri “*minimi*” previsti dal vigente DM 02.04.2014, sulla base delle medesime riduzioni previste dai precedenti commi.

7) E' vietata la previsione di distrazione delle spese in favore dell'avvocato esterno e di tale divieto viene fatta espressa menzione nella convenzione.

8) Il richiamo al DM 02.04.2014 s'intende inteso al valore dei parametri espresso al momento della pubblicazione del presente regolamento e tale criterio resterà fermo, ove ancora compatibile, anche in caso di modifiche vigenti al momento del conferimento del singolo incarico.

In ipotesi di modifiche, aggiornamenti del citato D.M. 02/04/14, tali da rendere i criteri qui indicati incompatibili con nuove norme di rango primario o comunque con fonti prevalenti, si seguirà il criterio del parametro vigente al momento del conferimento dell'incarico”.

ARTICOLO 6 BIS)

Liquidazione dei compensi

1) All'atto del conferimento dell'incarico, con la determina dirigenziale, viene riconosciuto al professionista un acconto pari alle spese di introduzione del giudizio. Inoltre, l'Ente può riconoscere al professionista un anticipo sugli onorari di lite variabile fino ad un massimo del 20% dell'onorario complessivo previsto.

2) All'esito del giudizio, il settore competente alla liquidazione della parcella in base alle previsioni del regolamento di contabilità - previo parere di congruità della pre-notula definitiva, provvederà a richiedere all'avvocato incaricato la parcella

elettronica, per la liquidazione delle stesse.

3) Laddove il parere di congruità dovesse essere negativo per il mancato rispetto dei limiti tariffari di cui al presente Regolamento e/o comunque per l'erronea determinazione degli onorari, il professionista viene invitato a formulare una nuova parcella contenente l'espressa indicazione dell'insussistenza di ogni addebito a carico dell'Ente per il ritardo.

N.B. Al fine di evitare il proliferare di contenziosi che purtroppo già sono stati proposti nei confronti dell'Ente, si consiglia, al di là dei contenuti del Regolamento, di prevedere che, anche in presenza di contestazioni, per la parte della parcella su cui non vi è contestazione, l'Ente chieda l'immediata emissione di fattura elettronica al professionista, dichiarando la relativa disponibilità al pagamento parziale, nell'ammontare ritenuto come dovuto all'esito delle verifiche di congruità .

Articolo 7

Cancellazione dall'elenco degli Avvocati

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- 1) abbiano perso i requisiti richiesti dall'amministrazione nel presente regolamento o ne sia risultato all'origine sprovvisto all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- 2) siano responsabile di gravi inadempienze e/o gravi illeciti anche per atti e fatti estranei all'attività professionale;
- 3) siano venuto meno agli obblighi assunti con l'istanza di iscrizione;
- 4) anche successivamente all'acquisizione dell'incarico si siano trovati in posizione di conflitto di interessi e d'incompatibilità, comprendendo come tale anche la posizione dell'avvocato che sia controparte in un giudizio che lo veda contrapposto all'Acer ovvero ad uno dei cinque II.AA.CC.PP. in liquidazione;
- 5) abbiano rinunciato senza giustificato motivo all'incarico;
- 6) non abbiano assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato;
- 7) non abbiano inviato tutti gli atti difensivi predisposti al competente settore o si siano rifiutati di inviarli, a richiesta dell'Ente;
- 8) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione o risultino dall'Albo professionale di appartenenza, sospesi, cancellati, radiati o abbiano subito provvedimenti disciplinari gravi.

Articolo 8

Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell' elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, l'ACER

adotterà le più opportune forme di pubblicità.

2. Gli incarichi conferiti in base al presente regolamento devono essere pubblicati a cura del responsabile della Trasparenza sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, con le forme previste dal D.Lgs n. 33/2013.

La formazione dell'elenco va altresì trasmessa ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati dislocati nelle Regione Campania;

3. L'elenco dei professionisti è pubblico e liberamente consultabile sul sito internet dell' ACER.

Articolo 9

Trattamento dei dati

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, secondo le disposizioni di legge nazionale ed unionale, nel rispetto dei principi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679

Articolo 10

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinano dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice deontologico forense.

Articolo 11

Modalità di iscrizione e registrazione

La domanda di iscrizione e la registrazione negli elenchi della short list avverrà tramite la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente che dovrà essere scaricata e compilata telematicamente dai richiedenti a pena di esclusione. La *short list* non costituisce graduatoria.

Articolo 12

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ACER